

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Severo Chieffi
Dott. Umberto Giordano
Dott. Marcello Rombolà
Dott. Maurizio Barbarisi
Dott. Margherita Cassano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ritenuto in fatto

1. Il 4 luglio 2006 il gip del Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da (omissis), quale presidente della (omissis) e (omissis), volta ad ottenere la revoca o la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del pubblico ministero in data 19 dicembre 2007 nella parte in cui aveva dato esecuzione al decreto emesso, ai sensi degli artt. 19, secondo comma, e 53 d.lgs. n. 231 del 2001, dal gip che aveva disposto il sequestro preventivo dell'equivalente del prezzo del reato di corruzione (euro 212.500) ascritto a (omissis), legale rappresentante della s.r.l. (omissis), in dipendenza dal quale era configurabile l'illecito amministrativo della società.

Il giudice dell'esecuzione evidenziava che il sequestro concerneva somme di denaro nella disponibilità della s.r.l. (omissis) e non dell'istituto di credito, con il quale la società aveva concluso un contratto atipico di anticipo, salvo buon fine, in forza del quale la banca effettuava al cliente un finanziamento a fronte della presentazione di un portafoglio commerciale a scadenze future (nella specie fatture) e, più precisamente, anticipava al cliente, nei limiti dell'affidamento convenuto (euro duecentomila) un importo accreditandolo su un conto corrente (sottoposto alla cautela reale), sempre intestato al cliente e denominato "anticipi fatture", sul quale confluivano i crediti via via incassati dalla società e grazie ai quali la banca rientrava dei finanziamenti concessi.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il legale di fiducia, la s.r.l. (omissis), che lamenta la violazione degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001 per essere stati assoggettati a confisca beni gravati da diritti acquisiti da terzi in buona fede o, comunque, beni gravati da un diritto di garanzia, qualificabile, nel caso di specie, come pegno irregolare.

Osserva in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. L'art. 322-ter c.p.p., introdotto dalla legge 29 settembre 2000, n. 300, in occasione della ratifica di specifiche convenzioni internazionali rivolte a contrastare i fenomeni corruttivi, prevede:

al primo comma: che, in caso di condanna o di applicazione di pena "patteggiata" per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione (quelli previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p.), anche se commessi dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 322-bis c.p.p., è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono "il profitto o il prezzo", salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale "prezzo" (c.d. confisca per equivalente);

al secondo comma: che, in caso di condanna per il delitto di corruzione attiva (art. 321 c.p.), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono "il profitto", salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 322-bis c.p.;

al terzo comma: che il giudice, nei casi di cui ai precedenti due commi, con la sentenza di condanna determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti "il profitto o il prezzo" del reato ovvero in quanto di valore corrispondente "al profitto o al prezzo" del reato.

La previsione della "confisca per equivalente" nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione è rivolta a superare gli ostacoli e le difficoltà per la individuazione dei beni in cui si "incorpora" il profitto iniziale, nonché ad ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego. Ciò comporta che la stessa confisca per equivalente può riguardare (a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 c.p., che può avere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato (cfr. Cass. Sez. Unite, 22.11.2005, n. 41936, Muci).

La ratio dell'istituto è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume "i tratti distintivi di una vera e propria sanzione" (cfr. Cass., Sez. Un. 2 luglio 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti Spa ed altri e 15 ottobre 2008, n. 38834, P.M. in proc. De Maio).

2. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto (Cass., Sez. VI, 5 marzo 2009, n. 26611, rv. 244254).

3. Il provvedimento impugnato è conforme ai principi sinora illustrati, avendo correttamente argomentato, sulla base degli elementi di fatto acquisiti – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – che la cautela reale disposta nei confronti dell'ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, secondo comma, e 53 d.lgs. n. 231 del 2001 e concernente il sequestro preventivo dell'equivalente (nella misura di euro 212.500) del prezzo del reato di corruzione ascritto al legale rappresentante della società, incide su beni nella disponibilità della s.r.l. (omissis), quali i diritti di credito acquisiti, e che nessuna cessione di credito si è perfezionata tra la suddetta società e la (omissis) di (omissis).

In questa prospettiva, pertanto, in presenza di un'ipotesi di confisca obbligatoria per equivalente disposta nei confronti dell'ente responsabile in via amministrativa in relazione al delitto di corruzione ascritto al suo legale rappresentante, è stata correttamente esclusa la rilevanza dell'obbligazione assunta dalla s.r.l. (omissis) nei confronti dell'istituto di credito che attiene esclusivamente ai rapporti interni tra società e banca.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente (omissis) di (omissis) e (omissis) al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Banca di credito cooperativo al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 ottobre 2009